

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1043/AV2 DEL 04/07/2018**

Oggetto: Esecuzione sentenza n. 48 del 13.02.2018 emessa dal Tribunale di Ancona – sezione lavoro – e Decreto di Rigetto di Reclamo n. 1087/2016 del Tribunale di Ancona. Liquidazione spese al CTU.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”.

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Di dare atto che il Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro – con Sentenza n. 48/2018, depositata in data 13.02.2018 e notificata in forma esecutiva in data 21.03.2018, resa nella causa civile rubricata al RG 2494/2015, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento del lavoratore disposto in data 21.05.2015 e per l’effetto ha condannato l’ASUR Marche:
 - al “risarcimento in favore del Sig. S.P.V. (la cui identità è documentata agli atti di ufficio, ai sensi della normativa sulla privacy) del danno biologico temporaneo, nella misura indicata dall’art. 139 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 209/05, parametrata ad un danno del 50% per 90 giorni, e del 25% per ulteriori 192 giorni, con rivalutazione ed interessi nella misura indicata in motivazione”;
 - al “pagamento, in favore del Sig. S.P.V., delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge”;

- al “pagamento delle spese di CTU”;
3. Di dare atto che con Determina del Dirigente U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale n. 563/2018 si è provveduto all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 48/2018 con riferimento alla reintegrazione del Sig. S.P.V. nella precedente sede di servizio;
 4. Di recepire pertanto l’anzidetta Sentenza del Tribunale di Ancona n. 48/2018 e di dare alla stessa esecuzione per gli oneri economici mediante: il pagamento in favore del Sig. S.P.V. da parte della competente U.O.C. Gestione Personale dell’Area Vasta 2, della somma complessiva di **€ 4.387,84**, di cui:
 - € 4.359,84 per sorte
 - € 28,00 per interessi legali e rivalutazione
 5. Di recepire la sentenza del Tribunale di Ancona n. 48/2018 e di dare alla stessa esecuzione tramite il pagamento in favore del CTU, Dott.ssa Vagni Monia di **€ 4.265,21** quale compenso di CTU comprensivo di IVA, CPP e spese generali, giusto Decreto di liquidazione del Tribunale di Ancona n. 522/2018;
 6. Di recepire il Decreto del Tribunale di Ancona n. 1087/2016 RG 187/2016, per ricorso proposto dal Sig. S.P.V. (la cui identità è documentata agli atti di ufficio, ai sensi della normativa sulla privacy), il quale ha disposto il rigetto del reclamo ed il pagamento in favore di ASUR Marche delle spese di lite liquidate in € 1.823,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario di IVA e CPA come per legge;
 7. Di procedere, giusti punti 4) e 6) del dispositivo, alla corresponsione in favore del Sig. S.P.V. , da parte della competente U.O. C. Gestione del Personale dell’Area Vasta 2, dell’importo di € 5.207,10 per quanto esposto nel documento istruttorio, quivi richiamato;
 8. Dare atto che per l’intero costo derivante dall’esecuzione dei provvedimenti suindicati, verrà imputato nel Bilancio Economico dell’ASUR – sezionale AV2 - come di seguito precisato:
 - **€ 3.000,00** al conto economico n. 0202030103 “Fondo oneri cause per il personale”;
 - **€ 10.860,15** al conto economico n. 0802030104 “oneri straordinari da cause civili o oneri processuali”.
 9. Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Dott.ssa Vagni Monia, CTU designato nel procedimento RG 2494/2015;
 10. Trasmettere il presente atto all’UOC Gestione Personale AV2, per il seguito di competenza.
 11. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.
 12. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

**U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE - U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTABILITÀ
BILANCIO E FINANZA**

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente e dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Supporto all'Area Affari Generali e Contenzioso AV 2, attestano che la copertura della spesa del presente provvedimento verrà imputata nel Bilancio Economico dell'ASUR – sezionale AV2 - come di seguito precisato:

- € **3.000,00** al conto economico n. 0202030103 "Fondo oneri cause per il personale";
- € **10.860,15** al conto economico n. 0802030104 "oneri straordinari da cause civili o oneri processuali".

U.O.C. Supporto all'Area
Controllo di Gestione
Il Dirigente
Dott.ssa Letizia Paris

U.O.S. Supporto all'Area
Contabilità Bilancio e Finanza
Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 7 pagine

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO

Nel 2015 veniva incardinata davanti al Tribunale di Ancona – sezione Lavoro - la causa iscritta al RG n. 2494/2015 intentata dal Sig. S.P.V. (la cui identità è specificata in atti), dipendente dell'Area Vasta 2 con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, contro l'ASUR Marche per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento ed il conseguente riconoscimento del diritto alla conservazione della sede di lavoro ed il risarcimento per danni psicologici, psichici, morali ed esistenziali conseguenti al trasferimento.

L'ASUR ha ritenuto sussistenti fondati motivi per resistere alle pretese di controparte e si è costituita in giudizio conferendo mandato di rappresentare e difendere i propri interessi all'Avv. Marcello Ercolani Legale interno.

Il contenzioso è pervenuto a definizione con sentenza n. 48/2018, depositata in data 13.02.2018 e notificata in forma esecutiva in data 21.03.2018, con la quale il Tribunale di Ancona – sezione lavoro - ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento del ricorrente disposto in data 21.05.2015 e per l'effetto ha condannato l'ASUR Marche:

- al “risarcimento in favore del Sig. S.P.V. (la cui identità è documentata agli atti di ufficio, ai sensi della normativa sulla privacy) del danno biologico temporaneo, nella misura indicata dall'art. 139 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 209/05, parametrata ad un danno del 50% per 90 giorni, e del 25% per ulteriori 192 giorni, con rivalutazione ed interessi nella misura indicata in motivazione”;
- al “pagamento, in favore del Sig. S.P.V., delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge”;
- al “pagamento delle spese di CTU”;

L'AVV. Ercolani Marcello, Legale Aziendale, giusta corrispondenza in atti, ha provveduto a comunicare l'esatta quantificazione dell'importo da corrispondere a titolo di sorte e interessi legali e rivalutazione, giusta sentenza n. 48/2018 del Tribunale di Ancona, come di seguito riportato:

- € 4.359,84 per sorte
 - € 28,00 per interessi legali e rivalutazione
- per un totale di **€ 4.387,84**

Inoltre, l'Avv. Ercolani da ultimo con comunicazione del 18.06.2018 ha richiesto:

- di procedere contestualmente alla presa d'atto ed esecuzione del Decreto di Rigetto di Reclamo n. 1087/2016 del Tribunale di Ancona – che disponeva il rigetto del reclamo proposto ugualmente dal Sig. S.P.V. ed il pagamento in favore di ASUR Marche dell'importo di € 1.823,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, in quanto non ancora corrisposto dalla parte soccombente;
- di procedere, per l'effetto, al pagamento delle spese legali in favore del Sig. S.P.V. nell'importo conseguente alla compensazione degli importi per stessa causale portati nei provvedimenti

suindicati, entrambi definitivi, ovvero la sentenza del Tribunale di Ancona – sezione lavoro - n. 48/2018 RG 2494/15 e il Decreto di Rigetto del Reclamo n. 1087/2016 del Tribunale di Ancona RG 187/2016, per il pagamento complessivo a titolo di spese legali di:

€ 5.000,00 per spese legali
€ 750,00 spese 15%
€ 230,00 CPA 4%
€ 1.315,60 IVA 22%

€ 7.295,60 totale spese legali sentenza n. 48/2018

€ 7,95 spese notifica sentenza

Sub A € 7.303,43

a detrarre € 1.823,00 spese legali
€ 273,45 spese 15%

Sub B € 2.096,45 Totale spese legali Decreto n. 1087/2016

Totale (A-B) € 5.207,10

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto andrà contabilizzata come segue:

- **€ 3.000,00** al conto economico n. 0202030103 “Fondo oneri cause per il personale”;
- **€ 10.860,15** al conto economico n. 0802030104 “oneri straordinari da cause civili o oneri processuali”.

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Di dare atto che il Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro – con Sentenza n. 48/2018, depositata in data 13.02.2018 e notificata in forma esecutiva in data 21.03.2018, resa nella causa civile rubricata al RG 2494/2015, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento del lavoratore disposto in data 21.05.2015 e per l’effetto ha condannato l’ASUR Marche:
 - al “risarcimento in favore del Sig. S.P.V. (la cui identità è documentata agli atti di ufficio, ai sensi della normativa sulla privacy) del danno biologico temporaneo, nella misura indicata dall’art. 139 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 209/05, parametrata ad un danno del 50% per 90 giorni, e del 25% per ulteriori 192 giorni, con rivalutazione ed interessi nella misura indicata in motivazione”;
 - al “pagamento, in favore del Sig. S.P.V., delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge”;
 - al “pagamento delle spese di CTU”;
3. Di dare atto che con Determina del Dirigente U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale n. 563/2018 si è provveduto all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 48/2018 con riferimento alla reintegrazione del Sig. S.P.V. nella precedente sede di servizio;

4. Di recepire pertanto l'anzidetta Sentenza del Tribunale di Ancona n. 48/2018 e di dare alla stessa esecuzione per gli oneri economici mediante: il pagamento in favore del Sig. S.P.V. da parte della competente U.O.C. Gestione Personale dell'Area Vasta 2, della somma complessiva di **€ 4.387,84**, di cui:
 - € 4.359,84 per sorte
 - € 28,00 per interessi legali e rivalutazione
5. Di recepire la sentenza del Tribunale di Ancona n. 48/2018 e di dare alla stessa esecuzione tramite il pagamento in favore del CTU, Dott.ssa Vagni Monia di **€ 4.265,21** quale compenso di CTU comprensivo di IVA, CPP e spese generali, giusto Decreto di liquidazione del Tribunale di Ancona n. 522/2018;
6. Di recepire il Decreto del Tribunale di Ancona n. 1087/2016 RG 187/2016, per ricorso proposto dal Sig. S.P.V. (la cui identità è documentata agli atti di ufficio, ai sensi della normativa sulla privacy), il quale ha disposto il rigetto del reclamo ed il pagamento in favore di ASUR Marche delle spese di lite liquidate in € 1.823,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario di IVA e CPA come per legge;
7. Di procedere, giusti punti 4) e 6) del dispositivo, alla corresponsione in favore del Sig. S.P.V. , da parte della competente U.O. C. Gestione del Personale dell'Area Vasta 2, dell'importo di € 5.207,10 per quanto esposto nel documento istruttorio, quivi richiamato;
8. Dare atto che per l'intero costo derivante dall'esecuzione dei provvedimenti suindicati, verrà imputato nel Bilancio Economico dell'ASUR – sezionale AV2 - come di seguito precisato:
 - **€ 3.000,00** al conto economico n. 0202030103 "Fondo oneri cause per il personale";
 - **€ 10.860,15** al conto economico n. 0802030104 "oneri straordinari da cause civili o oneri processuali".
9. Di demandare all'U.O.C. Bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Dott.ssa Vagni Monia, CTU designato nel procedimento RG 2494/2015;
10. Trasmettere il presente atto all'UOC Gestione Personale AV2, per il seguito di competenza.
11. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
12. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

U.O.C. Supporto Area
Affari Generali e Contenzioso AV2
Il Dirigente
Dott.ssa Cristina Arzeni

U.O.C. Supporto Area
Affari Generali e Contenzioso AV2
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Anita Giretti

Il sottoscritto attesa la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta 2.

U.O.C. Supporto Area
Affari Generali e Contenzioso AV2
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Anita Giretti

- ALLEGATI -
N.N.